




GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente: **ANAGRAFICA**

Polizza n°: **NPOLIZZA**

“VIAGGI & VACANZE”

DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI



Viaggi &
Vacanze®

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

“VIAGGI & VACANZE” PARTE COMUNE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato	La persona residente in Italia per la quale è prestata l'assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa	Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.
Malattia preesistente	Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità del verificarsi del sinistro.
Sinistro	L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Società	Le Assicurazioni Generali S.p.A.

1. CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Dichiarazioni del Contraente - Forma delle comunicazioni

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax.

Art. 1.2

Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 1.3

Esclusioni Ferme restando le esclusioni specifiche relative a ciascuna sezione l'assicurazione non copre i sinistri:

- a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti, inondazioni e altri eventi atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo e vandalici, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) determinati da dolo dell'Assicurato;
- e) determinati da abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f) determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;

Art. 1.4

Assicurazione per conto terzi La presente assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.

Art. 1.5

Altre assicurazioni Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.6**Controversie**

In caso di controversie riguardanti la polizza, le Parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a un Collegio di tre arbitri dei quali i primi due rispettivamente nominati dalle Parti ed il terzo dai due arbitri così nominati.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro e/o nel caso in cui una Parte non nomini il proprio arbitro, questi verranno nominati, su istanza della Parte interessata, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e saranno obbligatorie per le Parti. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del proprio arbitro contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.

Art. 1.7**Oneri**

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.8**Rinvio
alla legge**

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

“VIAGGI & VACANZE” SEZIONE SPESE ANNULLAMENTO VIAGGIO/LOCAZIONE

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Rischio assicurato

Qualora l'Assicurato abbia prenotato un viaggio presso un'organizzazione di viaggi o una locazione tramite un'agenzia e rinunci a partire, gli verrà rimborsata la penale applicata dall'organizzazione o dall'agenzia nel caso la rinuncia derivi da una delle seguenti cause, purchè involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- A) malattia improvvisa, infortunio (per i quali venga documentata clinicamente l'impossibilità ad effettuare il viaggio) o decesso:
 - a) dell'Assicurato;
 - b) del coniuge, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora. Se queste persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di loro malattia grave ed improvvisa o infortunio, l'Assicurato deve dimostrare che la sua presenza è necessaria;
 - c) di eventuali accompagnatori, purchè assicurati ed iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato;
- B) danni materiali che colpiscano la casa dell'Assicurato a seguito di incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria ed insostituibile la sua presenza;
- C) impossibilità a raggiungere a seguito di calamità naturali il luogo di partenza del viaggio o il bene locato;
- D) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione a Giudice Popolare successivamente all'iscrizione al viaggio;
- E) annullamento del viaggio o della locazione da parte dell'organizzazione viaggi per cause di forza maggiore (guerre, epidemie, scioperi, motivi politici, indisponibilità dei mezzi di trasporto, ecc.) nei limiti contemplati dal Regolamento del programma di viaggio.



Art. 1.2

Delimitazione dell'assicurazione Condizione essenziale per il rimborso della penale è che la polizza venga sottoscritta entro 5 giorni dal giorno di iscrizione al viaggio e/o locazione.

Tale iscrizione deve essere stata effettuata almeno 20 giorni prima della data di inizio della partenza.

L'assicurazione decorre dalla data di emissione della polizza fino al momento dell'inizio del viaggio nel luogo stabilito per la partenza.

La penale applicata dall'organizzatore del viaggio o dall'agenzia viene rimborsata all'Assicurato fino a concorrenza del massimale assicurato in polizza, esclusa la "tassa d'iscrizione", fino a euro 2.100,00 per Assicurato.

Nel caso di rinuncia da parte di più Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, per i motivi di cui al paragrafo A) del precedente articolo, il rimborso verrà corrisposto a non più di quattro Assicurati per un ammontare massimo di euro 3.100,00 per sinistro.

In caso di malattia viene applicata una franchigia del 20% sull'ammontare della penale o sul massimale assicurato, se la penale applicata supera quest'ultimo.

La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati come condizione per il rimborso.

Se il viaggio viene rivenduto dall'organizzazione, il rimborso spettante all'Assicurato potrà essere ridotto alle spese vive effettivamente sostenute dall'organizzazione per la ricollocazione del viaggio stesso.

Art. 1.3

Esclusioni Oltre a quanto indicato all'art. 1.3 "Esclusioni" delle "Condizioni generali", l'assicurazione non è operante quando la rinuncia al viaggio e/o locazione sia stata causata da:

- Infortunio o decesso verificatisi anteriormente al momento della prenotazione e malattia manifestatasi anteriormente al momento della prenotazione;
- Stato di gravidanza o situazioni patologiche connesse;
- Malattie nervose e mentali;
- Motivi di lavoro;
- Furto, rapina smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o viaggio.

Art. 1.4

Modalità per la richiesta di rimborso L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'ufficio liquidazione sinistri presso Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, all'organizzazione viaggi o all'agenzia la causa dell'annullamento del viaggio e/o locazione entro cinque giorni dal verificarsi

del sinistro e comunque prima della data di partenza.

In caso di rinuncia dovuta a malattia improvvisa o infortunio delle persone indicate all'art. 1.1 "Rischio assicurato" - paragrafo A) – commi a), b) e c), la comunicazione deve riportare l'indirizzo ove sono reperibili tali persone.

È in facoltà dell'ufficio liquidazione sinistri effettuare una visita di controllo, tramite i propri medici.

L'Assicurato deve inoltre inviare la seguente documentazione:

- certificato medico con la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, diagnosi specifica e prognosi;
- cartella clinica in caso di ricovero;
- certificato di morte in caso di decesso;
- ricevuta di pagamento del viaggio e/o locazione;
- fattura dell'organizzazione viaggi o dell'agenzia relativa alla penale applicata;
- copia del biglietto annullato;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- programma, regolamento, contratto di prenotazione ed altri eventuali documenti inerenti al viaggio (es. visti, ecc.).

Se l'Assicurato non adempie intenzionalmente alle disposizioni sopraindicate perde il diritto all'indennizzo; se a tali disposizioni non adempie colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.



Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - telefono 041 5492 111 - fax 041 942 909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.409.506.052,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi